

[MODELLO DI] CONVENZIONE

Per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (da qui in avanti AICS), codice fiscale n. 97871890584, nella persona del Direttore, Dott.ssa Laura Frigenti,

E

[Nome e sigla del soggetto esecutore] (da qui in avanti l'Esecutore) iscritto all'Elenco dei soggetti senza finalità di lucro con decreto n. [] del [], con sede in [], rappresentata da [],

d'ora innanzi, per brevità, anche *Le Parti*,

PREMESSO

- che la Legge n. 125/14 concernente la “*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*” e in particolare l'art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
- che l'art. 17 della L. 125/2014 istituisce l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
- che l'art. 26 della L. 125/2014, ai commi. 2, 3 e 4, definisce i soggetti della società civile e quelli senza finalità di lucro, ai quali l'AICS può concedere contributi o affidare l'esecuzione di iniziative di cooperazione allo sviluppo;
- che il D.M. n. 113/15 concernente lo “Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” definisce, agli artt. 17 e 18, i requisiti per l'iscrizione all'Elenco e le modalità per la concessione dei contributi ai soggetti di cui all'art. 26, comma 3 della L.125/2014;
- che, ai sensi della normativa sopracitata, il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo ha approvato, con Delibera n. 2 e con Delibera n. 3 del 29/01/2016, rispettivamente “*Le Linee guida per l'iscrizione all'elenco dei soggetti senza finalità di lucro*” e le “*Procedure per la concessione di contributi e condizioni e modalità per l'affidamento di iniziative a Soggetti senza finalità di lucro*”; emendate con Delibera 42 del 10 maggio 2016.
- che il Comitato Congiunto ha approvato, con Delibera n. [] del [], il "Bando per la concessione di contributi alle iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro ” e che lo stesso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. []del [];

- che a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dal predetto bando, il Comitato Congiunto con Delibera n. [] del [] ha approvato la graduatoria nella quale è compresa, in posizione utile per l'ottenimento dei contributi pubblici, l'iniziativa [titolo] proposta da [soggetto esecutore] a cui è stato attribuito il codice AID [];

si conviene e stabilisce quanto segue.

Art. 1

(Oggetto)

1. L'Esecutore [] si impegna a realizzare l'iniziativa [titolo] AID [], come previsto dalla documentazione di cui all'art. 15 della presente Convenzione, fatte salve le successive variazioni concordate.
2. L'Esecutore si impegna a contribuire con un apporto di [] Euro, pari al [] % del costo totale ammissibile, di cui [] Euro come contributo monetario, pari al [] % del costo totale ammissibile.
3. L'AICS erogherà per l'iniziativa AID [] un contributo di [] Euro, pari al [] % del costo totale ammissibile.

Art. 2

(Modalità di erogazione del contributo)

1. La rata di contributo sarà erogata all'Esecutore a seguito dell'approvazione, da parte del dirigente responsabile, dell'atto autorizzativo della spesa.
2. Ai sensi dell'art. 18 comma 2 e) del D.M. 113/2015, l'Esecutore opta per l'erogazione della rata per [stato d'avanzamento/anticipazione].
3. [Nel caso di richiesta di erogazione per anticipazione, l'Esecutore trasmette la garanzia di cui al successivo art. 3.]
4. Alla conclusione dell'iniziativa saranno decurtati gli importi relativi ad eventuali spese rendicontate e risultate non ammissibili, secondo le modalità previste dal successivo art. 4.

Art. 3

(Garanzie: polizze assicurative o fidejussioni bancarie)

1. Come previsto dall'art. 18 comma 2 e) del DM 113/2015, l'Esecutore si impegna a presentare una garanzia secondo quanto previsto dalle procedure di gestione e rendicontazione approvate dal Comitato Congiunto con delibera n. [] del [].
2. L'importo di tale garanzia è pari a [].

NB: In caso di mancata previsione di anticipazioni tale articolo sarà sostituito dal seguente:

Art. 3

(Garanzie: polizze assicurative o fidejussioni bancarie)

L'Esecutore [] richiederà l'erogazione del contributo all'atto della rendicontazione finale, secondo le modalità descritte nelle procedure di gestione e rendicontazione approvate dal Comitato Congiunto con Delibera n. [] del [].

Art. 4

(Rapporti e rendicontazioni)

1. L'Esecutore si impegna a presentare i rapporti descrittivi e contabili di cui all'art. 18 comma 1 f) del DM 113/2015, nelle modalità e con la tempistica stabilita nelle procedure di gestione e rendicontazione approvate dal Comitato Congiunto con Delibera n. [] del [].
2. L'AICS monitora, ai sensi dell'art. 18 comma 1 g) del DM 113/2015, che lo svolgimento dell'iniziativa sia in linea con quanto previsto dalle procedure di gestione e rendicontazione approvate dal Comitato Congiunto con Delibera n. [] del [].
3. L'AICS si impegna ad esaminare ciascun rapporto descrittivo e contabile, approvandolo o sollevando eventuali osservazioni, nei termini e modalità stabiliti dalle procedure di gestione e rendicontazione di cui ai commi precedenti.

Art. 5

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, rende noto che il conto dedicato di cui all'articolo 3 della L. 136/10 è il seguente:
C/C n. []
Presso Banca []
IBAN []
Soggetti delegati ad operare sul conto: [], codice fiscale [] funzione [].
2. Il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, ai contributi pubblici. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 6

(Personale)

1. Per il personale impiegato nell'iniziativa AID [] l'Esecutore si impegna ad osservare la normativa in vigore.
2. L'Esecutore è altresì responsabile della sicurezza del personale impiegato nella realizzazione dell'iniziativa.

Art. 7

(Cause di forza maggiore)

1. Nel caso in cui si verificassero eventi dovuti a “causa di forza maggiore” – quali, a mero titolo esemplificativo, eventi bellici, calamità naturali, disordini all'ordine pubblico, pericolo o particolari situazioni d'insicurezza per il personale, ecc. – che impediscano il regolare svolgimento delle attività dell'iniziativa, l'Esecutore notificherà il verificarsi dell'evento alla AICS, che si riserva la facoltà di avviare una procedura di accertamento.
2. All'esito della predetta procedura, e comunque entro trenta giorni dalla notifica, l'AICS comunicherà all'Esecutore gli esiti del procedimento e, in caso di accertamento dell'impossibilità oggettiva di prosecuzione delle attività così come inizialmente previste, l'iniziativa potrà essere modificata, sospesa oppure eventualmente chiusa.

Art. 8

(Irregolarità, inadempienze e misure consequenziali)

1. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o delle condizioni della presente Convenzione da parte dell'Esecutore, l'AICS notificherà all'Esecutore tale irregolarità o inadempienza, invitandolo a provvedere all'adempimento entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente detto termine, l'AICS avvierà il procedimento di revoca del contributo concesso.
2. A seguito di revoca del contributo, l'Esecutore beneficiario del contributo ha l'obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati. Si potrà procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione.
3. In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro il termine indicato, comunque precedente alla scadenza della garanzia di cui al precedente art. 3, l'AICS potrà procedere all'escussione della garanzia per gli importi dovuti.

Art. 9

(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Italiana, Foro di Roma.

Art. 10

(Responsabilità e referenti)

1. L'AICS non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dall'iniziativa di cui alla presente Convenzione, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per "causa di forza maggiore" quali - a mero titolo esemplificativo - eventi bellici, calamità naturali, disordini all'ordine pubblico, situazioni di pericolo o insicurezza per il personale, ecc.
2. E' attribuita all'Esecutore, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell'esecuzione dell'iniziativa di cui alla presente Convenzione.
3. I referenti per l'iniziativa [*titolo*] AID [] a cui inviare ogni comunicazione, sono i seguenti:
 - a. AICS: Unità organizzativa competente ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90: Ufficio VIII; Referente per l'iniziativa [*nome e cognome*] recapito telefonico [], indirizzo di posta elettronica certificata e non [];
 - b. Esecutore []; Referente per l'iniziativa [*nome e cognome*] recapito telefonico [], indirizzo di posta elettronica certificata e non [].

Art. 11

(Visibilità)

1. L'Esecutore si impegna a garantire una adeguata visibilità alle attività, alle metodologie ed ai risultati dell'iniziativa AID [] assicurando un chiaro riferimento al cofinanziamento della Cooperazione Italiana allo Sviluppo anche mediante l'utilizzo del logo dell'AICS e secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida sulla Comunicazione della Cooperazione italiana.

Art. 12

(Audit e controllo della AICS)

1. L'AICS si riserva il diritto di realizzare proprie missioni al fine di monitorare le attività dell'iniziativa e di valutare i suoi risultati, nonché visite di controllo presso la sede dell'Esecutore.
2. L'Esecutore viene informato dall'AICS, per iscritto e con congruo anticipo, circa la data d'inizio, l'oggetto specifico e il programma di lavoro della missione o della visita di controllo, in modo da

poter assicurare la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione.

3. A conclusione di ogni missione, verifica o visita viene elaborato un apposito rapporto. Tali missioni saranno svolte all'insegna del controllo collaborativo e nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Entro i 5 anni successivi alla data di presentazione del Rapporto finale e della Scheda di chiusura, l'AICS ha facoltà di effettuare visite di controllo presso la sede dell'Esecutore. L'Esecutore ha quindi l'obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale relativa alle iniziative presso la propria sede per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura. A tal fine l'Esecutore dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale dell'iniziativa AID [] è conservata presso la sede di [città, indirizzo, Paese].

Art. 13

(Revisore contabile)

1. L'Esecutore dichiara di avere individuato come Revisore Contabile per l'iniziativa AID [] [nome e cognome][recapito], e si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla AICS qualsiasi cambiamento intervenuto in merito, prima dell'avvio delle attività di revisione.

Art. 14

(Validità, modifiche ed efficacia)

1. La Convenzione è novativa di ogni eventuale e precedente accordo, scrittura ed intesa tra le parti, relative all'oggetto della medesima Convenzione e rappresenta la manifestazione integrale delle volontà delle Parti, sia per quanto riguarda ogni sua singola clausola sia per quanto riguarda tutte le clausole nel loro insieme.
2. Ogni modifica della Convenzione dovrà avvenire per iscritto, previa intesa tra le Parti. Ogni altra e diversa modifica si intenderà nulla.
3. Qualora, per provvedimento dell'autorità giudiziaria, una o più delle clausole dovesse essere dichiarata nulla o annullata o in seguito a rilievo degli organi di controllo dovesse divenire inefficace tra le Parti, detta nullità o inefficacia non investirà le clausole valide ed efficaci ovvero la restante parte della Convenzione.

Art. 15

(Parti integranti e sostanziali della Convenzione e rinvio)

1. Le Premesse unitamente ai seguenti documenti formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:
 - a. Proposta completa relativa all'iniziativa;
 - b. Delibera di approvazione del Comitato Congiunto n. [];
 - c. Eventuali variazioni della proposta, approvate dall'AICS.

2. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia alla Delibera del Comitato Congiunto n. 3 del 29/01/2016, relativa alle *“Procedure per la concessione di contributi e condizioni e modalità per l'affidamento di iniziative a Soggetti senza finalità di lucro”*; emendate con Delibera 42 del 10 maggio 2016, al bando approvato in data [] e pubblicato sulla G.U.R.I. n. [] del [], alla Delibera del Comitato Congiunto n. [] del [], con cui sono state approvate le procedure di gestione e rendicontazione.

Roma,

Per l'AICS

Per l'Esecutore